



Roma, 25 novembre 2014

Ai Segretari Regionali UILCA
Ai Segretari Territoriali UILCA
Alle Strutture UILCA

Loro sedi

Oggetto: sesta salvaguardia. Le disposizioni impartite dall'Inps. Domande per i lavoratori in permesso legge 104/congedo straordinario.

L'INPS con **messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014** ha precisato i punti salienti della Legge n. 147 del 10 ottobre 2014, relativa alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (*cd. sesta salvaguardia*).

Quest'ultimo intervento di salvaguardia vede coinvolti complessivamente 32.100 lavoratori ma in realtà amplia la platea soltanto di altri 8.100 nuovi posti attraverso la riassegnazione e rimodulazione di 24.000 posizioni riferite a precedenti salvaguardie.

La sesta salvaguardia opera essenzialmente sui seguenti fronti:

- ampliamento della platea - già contemplata dalla quinta salvaguardia - dei procuratori volontari e dei "cessati" (*per accordi o per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro*)
- completamento della platea dei "cessati" con l'introduzione di una nuova categoria: quella dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 2007 e il 2011 e che non abbiano più trovato un'occupazione a tempo indeterminato;
- estensione della tutela anche di altri lavoratori collocati in mobilità ordinaria che non potendo maturare i requisiti per il diritto entro la durata della mobilità potranno avvalersi della prosecuzione volontaria;
- **estensione della platea per i lavoratori in congedo/permessi per l'assistenza a familiari con disabilità grave.**

Per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona misura, alle risorse stanziare per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate, con conseguente riduzione delle platee ivi previste.

Con la presente nota congiunta facciamo il punto della situazione anche in termini operativi concentrando l'attenzione alla casistica dei lavoratori che nell'anno 2011 hanno fruito dei permessi legge 104/congedo straordinario.

La casistica più ricorrente – esaurita la specifica salvaguardia dei lavoratori in assegno straordinario transitati nel Fondo di solidarietà – resta, nell'ambito dei lavoratori del settore credito, quella dei lavoratori che hanno fruito dei permessi ai sensi della legge 104/congedo straordinario.

L'art. 2, comma 1 lettera d) della L. n. 147/2014 ha previsto la possibilità - nel limite di **1.800** soggetti - di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Manovra Monti-Fornero, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2011:

- siano stati in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 - congedo biennale retribuito per assistenza a persone con handicap grave –; ovvero
- che abbiano usufruito di permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/1992. A tale riguardo precisiamo che per la precedente, analoga, salvaguardia il Ministero del lavoro ha precisato con nota 14.954 del 5.3.2014 che il beneficio può essere concesso anche ai lavoratori che fruiscono dei permessi legge 104 in quanto essi stessi portatori di handicap.

I requisiti anagrafici e/o contributivi per raggiungere la decorrenza del diritto a pensione secondo le regole precedenti devono essere perfezionati in data utile da comportare la **decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016**.

In considerazione di quanto disposto dalla disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici – nell'ambito che qui interessa - le date ultime in cui devono essere perfezionati i vecchi requisiti per il diritto a pensione nel FPLD (*Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti*), tali da consentire il rispetto del termine ultimo del 6 gennaio 2016 di cui sopra, sono le seguenti:

Pensione di vecchiaia donne: compimento dei 60 anni e 4 mesi (*ai 60 anni va aggiunto l'aumento di 1 mese più 3 mesi per aspettativa di vita*) entro dicembre 2014

Pensione di anzianità con il sistema delle Quote: Quota 97 e 3 mesi (*rispettando i requisiti minimi di almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione: quindi 61 e 3 mesi più 36 oppure 62 e 3 mesi più 35 ovvero le varie combinazioni intermedie*) entro dicembre 2014

Pensione di anzianità con i 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica: 40 di contributi entro settembre 2014 (*per coloro che maturino i 40 anni di contribuzione nell'anno 2014, deve essere calcolata una "finestra" di 15 mesi*).

In buona sostanza si tratta della **riproposizione di quanto stabilito dalla c.d. quarta salvaguardia** (*contingente pari a 2.500 unità*) con l'unica differenza che la decorrenza della pensione questa volta è vincolata ad una data non successiva al 6 gennaio 2016, mentre in occasione della precedente salvaguardia il limite era fissato al 6 gennaio 2015. Al riguardo facciamo presente che il relativo monitoraggio è stato concluso da parte dell'Inps e che **sono rientrati nel plafond delle 2.500 unità soltanto i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 ottobre del 2012**. I lavoratori rimasti esclusi, potranno ora beneficiare dell'estensione pari a ulteriori 1.800 "posti" introdotti dalla c.d. sesta salvaguardia. Appare quindi evidente che l'inserimento nella nuova "graduatoria" dovrà fare i conti con tutti coloro che, pur avendone i presupposti, hanno maturato i requisiti dal 1.11.2012 in avanti.

Indicazioni operative

Tutti i lavoratori interessati **devono presentare apposita istanza alla Direzione territoriale del lavoro** competente in base alla propria residenza **entro e non oltre il 5 gennaio 2015**.

L'INPS provvederà a monitorare le domande e ad individuare i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo ulteriore contingente pari a **1.800** unità previsto da questa salvaguardia.

Il criterio ordinatorio adottato per definire il monitoraggio per l'accesso alla salvaguardia tiene conto della **data di prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto** al primo trattamento pensionistico utile di anzianità o di vecchiaia. Una volta completato il monitoraggio, l'INPS, raggiunto il limite numerico previsto (*1.800 unità*), connesso ai limiti finanziari, **non** prenderà in esame ulteriori richieste.

Nel messaggio INPS n. 8881 citato in premessa (*vedi allegato*) viene precisato che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui alla precedente c.d. quarta

salvaguardia, in possesso del provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza. Sarà l'Istituto previdenziale ad individuare d'ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità.

Resta inteso che coloro che non avessero presentato a suo tempo l'istanza di accesso al beneficio della c.d. quarta salvaguardia dovranno necessariamente presentare l'istanza entro il previsto termine del 5 gennaio 2015.

Tutti gli uffici ITAL presenti sul territorio hanno ricevuto le dovute informazioni ed indicazioni operative ai fini della presentazione delle istanze alle DTL competenti. Presso gli uffici ITAL sarà possibile effettuare la verifica delle singole posizioni contributive, nonché eventuali rettifiche e/o interventi al fine di valorizzare periodi di contribuzione utilizzabile (*riscatti; ricongiunzioni; lavoro estero; ecc.*).

Invitiamo tutte le strutture alla massima collaborazione anche al fine della corretta e tempestiva presentazione delle istanze all'Inps. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l'esame delle casistiche più controverse che si dovessero presentare.

Fraterni saluti.

*Area Assistenza e Tutela ITAL Uil
Michele Zerillo*

*Segreteria Nazionale UILCA
Mariangela Verga*

All: messaggio Inps n. 8881/2014